

PROTOCOLLO OPERATIVO

tra

il Servizio politiche sociali della Provincia autonoma di Trento

e

il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige

e

l'Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige/Südtirol,

e

il Servizio Welfare e Coesione sociale del Comune di Trento

per la costruzione di un team multidisciplinare per la presa in carico delle persone che potenzialmente necessitano di un percorso di accompagnamento

VISTA la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), in particolare l'art. 33 al comma 2, lettera i) che contempla le persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria quali destinatarie di interventi di inclusione sociale.

VISTO il primo stralcio del Programma sociale provinciale, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 911 del 2021 e s.m., che al punto 6.2 prevede che la Provincia Autonoma di Trento - Struttura competente in materia di inclusione sociale (ad oggi Servizio politiche sociali di seguito "Struttura provinciale competente") - è titolare di specifiche competenze amministrative in ambito socio-assistenziale ed in particolare nelle misure di sostegno a favore delle persone sottoposte a restrizione della libertà e misure alternative alla detenzione.

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale 1479/2019 che ha approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale e per lo sviluppo di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa;

VISTO il Protocollo d'intesa tra la Provincia autonoma di Trento, la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia "Per il reinserimento sociale per promuovere la salute e il benessere dei detenuti e per l'attuazione di misure volte all'umanizzazione della pena e al reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute e in esecuzione penale esterna, anche minori di età, dei dimittendi nel momento del reingresso nella società, delle persone sottoposte alle misure di sicurezza e per promuovere lo sviluppo di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa, anche in fase esecutiva" sottoscritto nel luglio 2020 (Rep. n. 520 di data 28 luglio 2020 del registro dei contratti dell'Amministrazione regionale);

VISTA la determinazione del dirigente dell'UMSe Sviluppo rete dei servizi della Provincia autonoma di Trento n. 40 di data 16 dicembre 2020 relativa all'approvazione del documento "Progetto dimittendi" elaborato dallo specifico Tavolo di lavoro istituito con la determinazione del dirigente n. 25 dell'11 novembre 2019;

VISTO il procedimento di co-programmazione, attivato nell'aprile 2022 dall'UMSe Sviluppo rete dei servizi della Provincia autonoma di Trento, avente ad oggetto gli interventi socio-assistenziali per l'inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale che si è concluso nel marzo 2023 con l'approvazione da parte del dirigente del Servizio politiche sociali del documento finale (vedi Determinazione n. 3251 del 30 marzo 2022);

VISTO il Piano d'azione 2024-2026 per il reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale (in attuazione del Protocollo d'intesa del 2020 "Per il reinserimento sociale") approvato dalla Commissione tecnica, di cui all'art. 2 del Protocollo d'intesa, nella riunione del 28 marzo 2024 nonché approvato, per le azioni relative alle materie di competenza della Provincia autonoma di Trento, dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 733 del 23 maggio 2024;

Considerato che

è fondamentale individuare in primis le persone che necessitano di un percorso di accompagnamento poiché possono trovarsi in diverse situazioni di vulnerabilità, inclusi bisogni di supporto sociale, sanitario, lavorativo, abitativo e di accesso ai servizi a bassa soglia.

Particolare attenzione va riservata anche alle persone che si trovano nella condizione giuridica per accedere alle misure alternative alla detenzione o che sono prossime al fine pena per garantire loro un efficace percorso di reinserimento sociale.

Preso atto

- che è fondamentale per un esito positivo del programma di reinserimento sociale costituire equipe multidisciplinari flessibili, comprendenti operatori e personale dei vari settori in funzione delle risposte da costruire, di volta in volta, per ogni singola istanza e a ogni singolo bisogno accertato;
- della volontà delle parti di collaborare congiuntamente per favorire il reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale;
- della disponibilità delle parti di estendere la partecipazione ad altri soggetti istituzionali e del terzo settore al fine di rendere più efficace il reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale;
- della intenzione delle parti di aggiornare gli iniziali progetti personalizzati al fine di favorire il reinserimento sociale;

Ciò premesso si conviene quanto segue

Art. 1

Finalità e oggetto del protocollo operativo

1. Il presente protocollo operativo intende perseguire il miglior reinserimento sociale possibile delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale. Le parti firmatarie pertanto si impegnano a una concreta traduzione operativa di quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ad attivare un efficace rapporto di collaborazione.
2. Nello specifico per dare attuazione all'azione n. 1 dell'Area "*Reinserimento sociale, legami familiari e cultura*" del Piano d'azione 2024-2026 è prevista la strutturazione di un team multidisciplinare per la presa in carico e l'individuazione del case manager per quelle persone che potenzialmente necessitano di un percorso di accompagnamento (sociale, lavorativo, abitativo, accesso ai servizi a bassa soglia, ecc.) poiché si trovano nella condizione giuridica per essere ammessi alle misure alternative alla detenzione o sono prossimi al fine pena. A tal fine il protocollo disciplina:
 - a. la composizione, le funzioni e le modalità di lavoro del team multidisciplinare;
 - b. i criteri per l'individuazione del case manager;
 - c. le modalità operative e i rapporti tra i diversi attori coinvolti;
 - d. le procedure per personalizzare i programmi di reinserimento sociali.

Art.2

Destinatari delle azioni del protocollo

1. I destinatari del protocollo sono le persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà persone che si trovano nelle situazioni oggettive di cui all'art. 1 c. 2 ed in particolare:
 - a. detenuti della Casa Circondariale di Spini di Gardolo nonché i loro familiari;
 - b. soggetti ammessi alle misure penali di comunità o comunque in carico all'U.D.E.P.E. di Trento, residenti nella provincia di Trento o domiciliati presso Enti o strutture provinciali, fino al fine pena;
 - c. dimessi dal carcere residenti nella provincia di Trento e i loro familiari;

d. dimessi dal carcere non residenti nella Provincia Autonoma di Trento.

Art. 3

Composizione, funzioni e modalità di lavoro del team multidisciplinare

1. Al fine di attivare un efficace rapporto di collaborazione tra le parti è istituito un team multidisciplinare composto da un rappresentante per ogni ente pubblico o del terzo settore competente sui singoli casi oggetto di valutazione e/o monitoraggio.
2. In ragione delle specifiche competenze istituzionali gli operatori della Casa circondariale e dell'Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Trento (U.D.E.P.E.) forniscono periodicamente al soggetto gestore del progetto provinciale "Reinserimento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale" (di seguito soggetto gestore) i nominativi delle persone prossime alla scarcerazione e di quelle che potrebbero essere ammesse a misure penali di comunità o che, se già prese in carico, hanno bisogno dell'attivazione di percorsi di reinserimento sociale.
3. Le parti evidenziano i bisogni emergenti e le casistiche particolari, che richiedono un approfondimento a livello di team multidisciplinare di rete.
4. Il soggetto gestore condivide con il team multidisciplinare le segnalazioni direttamente raccolte dalle persone per l'analisi della situazione e la verifica di un'eventuale presa in carico, qualora, già avvenuta.
5. Il team multidisciplinare è attivato dal soggetto gestore o su richiesta da uno degli altri componenti del team.
6. Il team si riunisce con cadenza semestrale e all'occorrenza, su specifica richiesta di uno dei componenti.
7. Il team individua e/o sollecita, laddove possibile, la procedura per garantire la continuità socio-assistenziale e sanitaria delle persone già prese in carico, specie nel momento più complesso dell'uscita dal carcere dove la presa in carico e la conseguente erogazione dei servizi socio-assistenziali e/o sanitari richiede il possesso della residenza anagrafica.

Art. 4

Case manager e modalità operative tra i diversi attori coinvolti

1. Per le persone detenute in esecuzione di condanna definitiva o già ammesse a misure di comunità il case manager è un funzionario giuridico pedagogico della Casa circondariale o un funzionario di servizio sociale dell'U.D.E.P.E., secondo il mandato istituzionale dei rispettivi enti.
2. Il soggetto gestore interviene a supporto del case manager e più in generale delle figure istituzionalmente preposte alle funzioni educative e/o trattamentali, favorendo anche il raccordo con i servizi territoriali.
3. I case manager di riferimento, in qualsiasi momento, possono segnalare i singoli casi al soggetto gestore per condividere informazioni e valutazioni, a seconda dei bisogni riscontrati. Il soggetto gestore approfondisce la conoscenza della persona e ne valuta la posizione congiuntamente con il case manager.

4. Il case manager segnala tempestivamente al soggetto gestore le persone che potenzialmente necessitano di un percorso di accompagnamento (sociale, lavorativo, abitativo, accesso ai servizi a bassa soglia, ecc.) poiché si trovano nella condizione giuridica per essere ammessi alle misure penali di comunità.
5. Le persone in dimissione, ovvero con residuo di pena inferiore ai sei mesi, dalla Casa circondariale di Trento vengono segnalate, secondo le modalità condivise con l'area trattamentale, al soggetto gestore che, dopo la valutazione dei bisogni sociali, può contattare il servizio sociale territorialmente competente per una valutazione congiunta ed un'eventuale presa in carico dopo la scarcerazione.
6. Le persone in carico all'U.D.E.P.E., ma non ancora ammesse ad una misura di comunità, possono essere segnalate dall'U.D.E.P.E., in fase di indagine, oppure dai Servizi sociali territoriali al soggetto gestore.
7. Le persone non ancora in esecuzione di misura penale di comunità, ma in fase di indagine da parte di U.D.E.P.E., possono fare richiesta di un progetto di reinserimento sociale al soggetto gestore, che provvederà all'analisi della situazione. La presa in carico verrà formalizzata non prima di dieci giorni dalla data della camera di consiglio per la concessione della misura stessa. In questo caso il case manager diventa l'assistente sociale di U.D.E.P.E., dall'inizio dell'esecuzione penale.

Art. 5

Coordinamento con altri gruppi di lavoro

1. L'ordinamento penitenziario prevede specifici gruppi di lavoro quali il gruppo di osservazione e trattamento (GOT) che tiene riunioni periodiche per l'elaborazione del programma individualizzato di trattamento e per esaminare gli sviluppi e i risultati del trattamento e l'équipe di cui agli art. 28 e 29 del Regolamento di esecuzione che ha il compito di definire formalmente la sintesi o aggiornamento dell'osservazione ed una ipotesi di trattamento intra o extra murario. Analogamente anche nell'ambito dell'esecuzione penale esterna è istituita l'équipe dell'U.D.E.P.E..
2. Per le situazioni individuate dall'art. 1 le parti concordano che è necessario coordinare l'attività dei gruppi di lavoro di cui al precedente comma con l'attività del team multidisciplinare al fine di garantire la globalità degli interventi e favorire la collaborazione con i servizi territoriali.

Art. 6

Residenza anagrafica

1. L'art. 45 della legge n. 354 del 26 luglio 1975 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" (di seguito "ordinamento penitenziario") stabilisce che ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati dall'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", il detenuto o l'internato privo di residenza anagrafica è iscritto, su segnalazione del direttore, nei registri della popolazione residente del comune dove è ubicata la struttura.

2. I soggetti reclusi nella Casa Circondariale di Trento condannati almeno in primo grado possono, ove già iscritti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, chiedere il trasferimento della residenza in carcere. Il trasferimento di residenza non è, invece, possibile per i detenuti in attesa di primo giudizio.
3. Considerato che l'erogazione di numerosi servizi, compresi quelli di natura socio-assistenziale, è garantita dal comune di residenza, al termine dell'esecuzione penale, è auspicabile che il detenuto sia in possesso della residenza anagrafica. A tal fine la Casa Circondariale di Spini di Gardolo verifica, con adeguato anticipo rispetto alle dimissioni, la corretta gestione della residenza anagrafica.
4. Per le persone in esecuzione penale sprovviste di residenza sul territorio provinciale l'erogazione dei servizi socio-assistenziali è garantita esclusivamente fino al fine pena.
5. In ogni caso, come previsto dall'art. 6 c. 3 della l.p. 13/2007, alle persone che non possono avvalersi dei servizi degli enti di provenienza sono garantiti gli interventi previsti ai sensi del c.1 della medesima legge che hanno carattere di indifferibilità in relazione allo stato di bisogno.

Art. 7 Dimissioni

1. L'art. 43 dell'ordinamento penitenziario, prevede che i detenuti e gli internati sono dimessi con documenti d'identità validi, ove sussistano i presupposti per il rilascio. L'amministrazione penitenziaria a tal fine si avvale della collaborazione degli enti locali, in particolare dell'ufficio anagrafe del Comune di Trento.
2. L'art. 45 dell'ordinamento penitenziario prevede che il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie. Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale.
3. Per dare concreta attuazione ai precedenti commi la Casa Circondariale collabora con gli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale.
4. Ai fini del comma 3 la Casa Circondariale si avvale anche della collaborazione del soggetto gestore.

Art. 8 Continuità assistenziale in ambito sanitario

1. La continuità assistenziale sotto il profilo sanitario richiede il coinvolgimento delle strutture sanitarie interne al carcere ed esterne per l'attivazione delle procedure necessarie per garantire la coerenza e la continuità delle cure, soprattutto per le persone affette da patologie croniche, come ad esempio, il diabete. Infatti, secondo l'art. 16 dello schema di Protocollo d'intesa, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1254 del 10 giugno 2011, - successivamente sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento, dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Veneto, Friuli e Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, dalla Direzione della Casa circondariale di Trento e dall'Azienda

provinciale per i servizi sanitari di Trento -, l'APSS si impegna a offrire la continuità dei percorsi di cura dei detenuti che deve essere garantita dal momento dell'ingresso in carcere, durante gli eventuali spostamenti degli stessi tra diversi Istituti penitenziari e dopo la scarcerazione e immissione in libertà.

Art. 9

Personalizzazione dei programmi di reinserimento sociale

1. Per meglio personalizzare i programmi di reinserimento sociale ogni soggetto coinvolto nel team multidisciplinare può proporre l'ingresso nel team del rappresentante di un altro ente pubblico o del terzo settore in via permanente o limitatamente al tempo necessario alla trattazione della singola situazione.

Art. 10

Modalità di erogazione dell'eventuale servizio di mediazione linguistica e culturale

1. In considerazione del significativo numero di detenuti stranieri le parti concordano in merito all'utilità di un servizio di mediazione linguistica e culturale.
2. Tale servizio può essere erogato anche dal soggetto gestore ed è attivabile su richiesta del case manager.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

1. Le parti, in qualità di titolari del trattamento per gli ambiti di rispettiva competenza istituzionale, determinano le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e del D.Lgs. 18/05/2018, n. 51 di Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, a tal fine, impartiscono proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, nel caso specifico all'ente gestore. Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

Art. 12

Durata e aggiornamento

1. Il presente Protocollo che entrerà in vigore dalla data della sottoscrizione avrà durata quinquennale, fatto salvo il recesso delle parti.
2. Alla scadenza il Protocollo è automaticamente rinnovato fatta salva diversa volontà espressa dalle parti sottoscrittrici di recedere almeno tre mesi prima della scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Provincia Autonoma di Trento
Servizio politiche sociali
Dirigente
dott.ssa Federica Sartori

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e
il Trentino Alto Adige
Provveditore Regionale
dott.ssa Rosella Santoro

Ministero della Giustizia
Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e il
Trentino Alto Adige/Südtirol
dott.ssa Annamaria Raciti

Comune di Trento
Servizio Welfare e Coesione Sociale
dott.ssa Sabrina Redolfi

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)